PRIVACY CONTROL

Privacy & P.A.
Regolamento UE n. 679/2016

NUOVI ADEMPIMENTI PRIVACY & CYBERSECURITY

Dott. Massimo Zampetti
Data Protection Officer

Mail: *info@privacycontrol.it*

Introduzione al Reg. Europeo n. 679/2016

- **Pubblicazione** nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 119/2016: 4 maggio 2016 (20 giorni di *Vacatio Legis, ndr. 24 maggio 2016)*.
- Entrata in vigore: **24 maggio 2016**.
- Applicabilità in **tutti** i paesi dell'UE: 25 maggio 2018.

Tutti i soggetti interessati (STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA) hanno avuto **DUE ANNI** di tempo per adeguarsi alla nuova normativa tramite la modifica/implementazione delle proprie politiche Nazionali di trattamento dei dati.

Il Regolamento Europeo, per sua natura, è direttamente applicabile senza necessità di recepimento.

Per quanto riguarda **l'Italia**:

- Il Regolamento sostituisce (non integralmente) il D.lgs. n. 196/2003, *Codice in materia di Protezione dei Dati Personali* (c.d. Codice Privacy) in vigore dall'1 gennaio 2004;
- Il D.lgs. n. 196/2003 è stato **INTEGRATO** dal **D.lgs n. 101/2018**, pubblicato in data 4 settembre 2018 ed entrato in vigore in data **19 settembre 2018**. Il nuovo Codice **ABROGA** tutte le disposizioni in contrasto con il Regolamento Europeo n. 679/2016, e rimanda per quasi la totalità degli Articoli ai Considerando e/o Articoli del Regolamento Europeo in materia di Privacy;
- **Il D.lgs n. 101/2018** ha reinserito le **sanzioni penali** non previste dal Regolamento UE; (vedi slides nel Capitolo «Sanzioni»)
- Il Garante Privacy ha in corso una ricognizione normativa per verificare quali provvedimenti generali del garante sopravvivranno alla riforma.

AMBITO DI APPLICABILITÀ MATERIALE

- Si applica solo al trattamento dei dati di **persone fisiche**.
- Riguarda trattamenti **interamente o parzialmente automatizzati** o non automatizzati, se i dati sono contenuti in un archivio o sono destinati a confluirvi.
- Il regolamento **NON** si applica ai trattamenti di dati personali effettuati:
  - Da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o **domestico**;
  - Per attività che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto UE.

Parte GENERALE

1. **NUOVE INFORMAZIONI** per gli interessati (Artt. 12 al 22);
2. **DIMOSTRAZIONE** della «*conformità al GDPR n. 679/16*» (o in inglese, c.d. «*Principio dell'Accountability*»);
3. Nomina di un **R.P.D.** (o in inglese, c.d. Data Protection Officer);
4. **OBBLIGO** di Segnalazione di una **VIOLAZIONE in materia di Dati Personali** (o in inglese c.d. «*Data Breach*»);
5. Accresciuti obblighi **di TRASPARENZA ;**
6. **SANZIONI** più rigide rispetto al «Codice Privacy» (art. 83 e 84).

Parte SPECIALE

1. **Il Garante, la Scuola e la PRIVACY**
2. **CYBERSECURITY**
3. **COVID-19: Le Informative da implementare**
3. **SENTENZE nella Scuola**

1.0 Nuove informazioni per gli interessati

❖I nuovi **Obblighi** nell'informare gli interessati e i nuovi **Diritti** per l'Interessato:

- I nuovi **Obblighi** :
  - Tempi di conservazione dei dati
  - Origine dei dati
  - Diritto alla portabilità dei dati e restrizioni
  - Diritto ad adire l'Autorità di controllo competente (Garante).

- I nuovi **Diritti** :
  - Diritto all'oblio
  - Diritto alla limitazione del trattamento
  - Diritto alla portabilità dei dati (a certe condizioni)
  - Diritto di opporsi a processi di trattamento automatizzati.

1.1 Organigramma – I SOGGETTI (ART. 4)

Il Titolare del trattamento:

- La persona fisica o giuridica che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità ed i mezzi del trattamento di dati personali.

Il Responsabile del trattamento:

- La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta, archivia e conserva **dati personali** per conto del titolare del trattamento:
  - ✓ responsabile interno, solo per le Imprese con settori amministrativi distaccati;
  - ✓ qualsiasi **outsourcers** a cui sono trasferiti i dati (es. Segreteria Digitale, Registro Elettronico, Mensa, Amministratore di sistema, Enti o Associazioni, Agenzie Viaggi, ecc..).

Gli Incaricati del trattamento:

- Tutti coloro che hanno accesso ai dati (es. Ufficio personale, Ufficio alunni, protocollo, Docenti, Coll. Scolastici, ecc..).

Il DATA PROTECTION OFFICER, o Responsabile per la Protezione dei Dati:

- Il DPO (Data Protection Officer) è colui che, in una posizione di indipendenza dal Titolare e dal Responsabile del trattamento, sorveglia il rispetto del Regolamento.
- Potrebbe essere nominato un unico DPO anche da un gruppo di Enti.
- La nomina del DPO deve essere comunicata all'Autorità di controllo (Garante).

Gli Interessati:

- Coloro i cui dati vengono trattati dal titolare e dai responsabili del trattamento.

N.B.: la nuova figura del «**Responsabile per la Protezione dei Dati» personali** (ndr. *Data Protection Officer,* in inglese) è approfondita nel Cap. 3, rispettivamente dalla pag. 20.

1.2 Principali Definizioni Modificate

- **Dato personale:** qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («*interessato*»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
- **Dati personali**:
  - **Comuni**: sono tutti i dati personali diversi da quelli particolari e giudiziari;
  - **Particolari**: sesso, salute, razza, dati biometrici, orientamento politico, filosofico, religioso, sessuale;
  - **Giudiziari**: condanne penali o connesse a delle misure di sicurezza.

1.3 LA PROFILAZIONE

Per Profilazione si intende l'insieme delle **attività di raccolta ed elaborazione dei dati** inerenti agli utenti di un servizio, al fine di suddividerli in gruppi a seconda del loro comportamento (segmentazione).

Art. 4 Reg. UE

*[...] «qualsiasi forma di **trattamento automatizzato** di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per **valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica**, in particolare per **analizzare o prevedere aspetti** riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica"»[…]*

In linea generale è **vietata**.
L'interessato ha il diritto di NON essere sottoposto una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, a meno che non vi siano circostanze specifiche, tra le quali il **chiaro consenso informato dell'interessato**.

2. La Responsabilizzazione del Titolare del Trattamento – NUOVI OBBLIGHI – Art. 24 e ss.

Il Regolamento introduce degli **OBBLIGHI** organizzativi nuovi con riferimento ai loro ruoli e funzioni, in particolare per il **Titolare del trattamento**, il quale:

- deve attuare **misure TECNICHE ED ORGANIZZATIVE** (Art. 32 e ss. del GDPR) **ADEGUATE** per «*garantire e dimostrare che il trattamento è effettuato conformemente al Regolamento*». Le misure devono essere riesaminate periodicamente e aggiornate ove necessario.

L'adesione a Codici di condotta o a meccanismi di certificazione, può essere utilizzata come elemento per dimostrare il rispetto degli obblighi imposti al Titolare del trattamento.

MISURE TECNICHE

a. autenticazione/tracciabilità
b. autorizzazione univoca/profilazione
c. cifratura dei dati (es. *sito web e allegati Mail, vedi slides succes.*)
d. separazione dei dati personali
e. firewall/controllo degli accessi/black list/anti spam
f. antivirus
g. sicurezza dei dati cartacei
h. disaster recovery
i. intrusion detection
j. vulnerability assessment/penetration test/monitoraggio delle attività di rete
k. pseudonimizzazione/anonimizzazione dei dati (es. *Password*)
l. backup ridondante
m. politica di archiviazione sostitutiva

FIREWALL

- Oltre agli aggiornamenti, quando si parla di sistema operativo e anti virus, è utile fare un accenno al ***firewall***. E' un componente di sicurezza informatica che impedisce connessioni in entrata e in uscita tra la rete locale e l'esterno.
- Il traffico viene filtrato in base a regole che definiscono una ***policy*** di sicurezza.
- E' buona abitudine attivare il ***firewall*** e poi impostarlo affinchè esegua l'opzione più restrittiva che di fatto nega tutte le connessioni tranne quelle espressamente approvate.

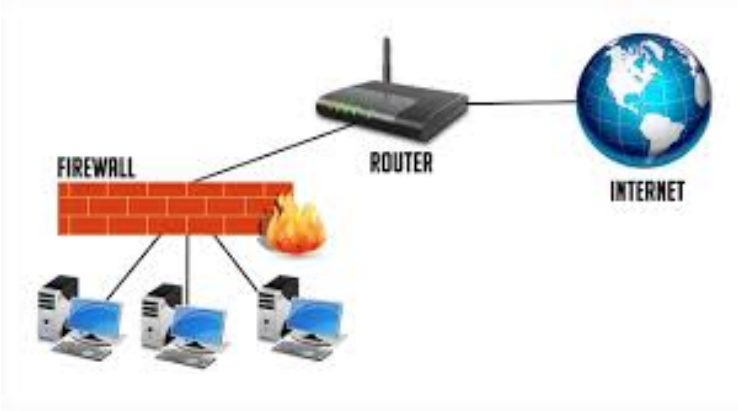

Come criptare un file

1. Crittografare file e cartella su Windows

- Con il tasto destro del mouse clicca sul file o sulla cartella che crittografare.
- Seleziona **Proprietà** dal menu di scelta rapida.
- Ora qui nella scheda **Generale** clicca su **Avanzate**.
- Attiva l'opzione **Cripta contenuto per la protezione dei dati**.
- Aspetta che finisca l'elaborazione.

2. Come criptare un file WinZip

Windows: cliccate con il **tasto destro** del **mouse** sul file **ZIP** che desiderate crittografare, selezionate il pulsante "**Proprietà**" dal menu contestuale per aprire le proprietà del file. Nella scheda "**Generale**", fare clic su "**Avanzate**" per aprire la finestra di dialogo "**Attributi avanzati**". Nella finestra di dialogo "**Attributi avanzati**," selezionate la casella di controllo "**Crittografia del contenuto per la protezione dei dati**" e chiudete la finestra di dialogo "Attributi avanzati" cliccando su "**OK**" , **salvate** la modifica delle proprietà del file con "**Applica**" e poi "**OK**". Il file viene visualizzato con un **lucchetto** che indica che il file corrispondente è criptato. Finché **rimanete connessi** con il vostro account utente, **avrete dunque accesso al file**. Agli altri utenti, invece, l'accesso viene negato.

La crittografia dei file di Windows è disponibile solo nelle edizioni di Microsoft Windows 10 Pro, Education e Enterprise, ma non per Microsoft Windows 10 Home.

3. Come criptare un file Word

Windows: apri il file **Word** su cui è tua intenzione intervenire, **Clicca File** situato in alto a sinistra e poi sulla voce **Proteggi documento** presente nel menu che compare. Successivamente, seleziona la voce **Crittografa con password** dal menu per la protezione dei documenti, immetti la **password** che vuoi usare per bloccare il file nella finestra che si apre e **clicca** sul bottone **OK**. Per concludere, **conferma** la **password** scelta digitandola nuovamente.

4. Come criptare un file Excel

Windows: apri il file **Excel** su cui è tua intenzione intervenire, facendo doppio clic su di esso, e, se stai usando Windows, clicca sul pulsante **File** situato in alto a sinistra, dopodiché recati nel menu **Proteggi cartella** di lavoro presente nella schermata successiva e seleziona la voce **Crittografa** con password dal menu che compare. Se non riesci a visualizzare il menu **Proteggi cartella di lavoro**, seleziona la voce **Informazioni** dalla barra laterale di sinistra. Nella finestra che si apre, digita la **password** che vuoi utilizzare per proteggere il tuo file di Excel e **clicca** sul pulsante **OK.** Ripeti la stessa operazione per confermare le impostazioni e il gioco è fatto.

MALWARE

Con il termine **MALWARE** (dalla contrazione delle due parole inglesi “malicious” e “software”, letteralmente “programma maligno” o “codice maligno”) si indica genericamente un qualsiasi software, ovvero un qualsiasi programma, creato con lo scopo di causare danni più o meno gravi ad un computer o a un qualsiasi sistema informatico su cui viene eseguito ed ai dati degli utenti in esso contenuti.

All’interno della **categoria dei malware** esistono una serie di programmi ognuno dei quali agisce con modalità differenti e con obiettivi specifici particolari.

- Virus, **worm** (“vermi” informatici) o **trojan** (“cavalli di Troia”) nonché **spyware**, possono causare la perdita di dati con gravi pregiudizi alla sfera privata;
- **Hoax** o **spam** sono spesso solo fastidiosi, qualora si adottino le appropriate contromisure comportamentali;

Come avviene l'infezione

1. L'infezione da virus avviene mediante l'esecuzione di un file contenente, in modo diretto o indiretto, il codice virale.
2. Il virus si può trasmettere mediante un **accesso fisico** al PC, con l'utilizzo di un supporto di memorizzazione (CD o unità **USB)** da parte dell'utente malevolo o, inconsapevolmente, della vittima stessa.
3. Ma il malware può anche essere **allegato a messaggi di posta elettronica** (**spam**): l'utente viene così invitato ad aprire l'allegato, che può essere un file eseguibile o anche un documento elettronico.
4. Infine l'introduzione del virus può avvenire anche via Web (e ad oggi questo è il canale di diffusione più frequente) trasmettendo il codice malevolo attraverso un **download da una pagina Web**.

WORM

- I *worm* sono un particolare tipo di **malware** in grado di replicarsi all'interno di ogni dispositivo connesso alla stessa rete.
- Una volta **infettato** un dispositivo il *worm* si esegue autonomamente ogni volta che si avvia la macchina e per tutto l'arco di tempo per cui si attiva.
- Si propaga **autocopiando** il proprio codice e diffondendolo attraverso posta elettronica e social network collegati che inoltrano il worm ai propri contatti accompagnato da testi che inducono l'utente ad aprire l'allegato o la pagina web, eseguendo così il malware.

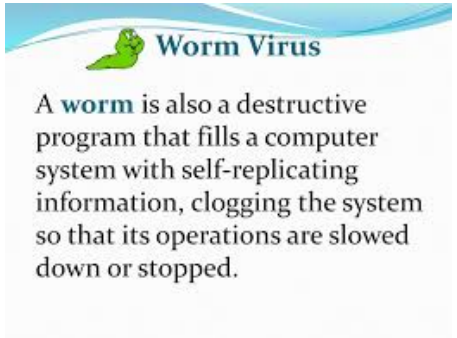

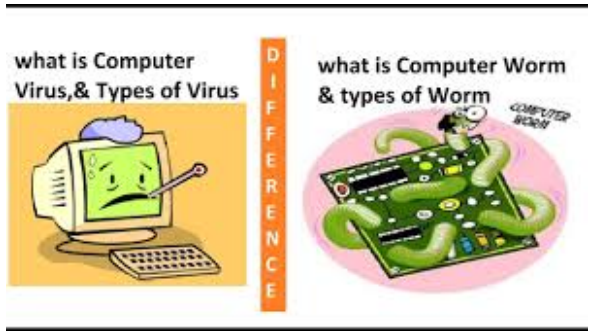

VIRUS

Un virus è un programma informatico composto da un numero molto ridotto di istruzioni elementari, specializzato per eseguire soltanto poche e semplici operazioni ed ottimizzato per impiegare il minor numero di risorse, in modo da rendersi il più possibile **invisibile**.

Caratteristica principale di un virus è quella di riprodursi e quindi diffondersi nel computer **ogni volta che viene aperto un file infetto**.

Lo scopo dei virus è quello di creare danni, **fastidi** e **disagi** a chi lo riceve, non ultimo quello della **perdita** totale dei dati o il **furto** di importanti informazioni.

TROJAN

- Sono dei **codici malevoli** nascosti all'interno di un altro software apparentemente benigno (giochi, programmi scaricati da internet, allegati mail, etc. etc.) che si infiltrano nel computer e se dotati di privilegi elevati possono iniziare a raccogliere informazioni riservate sulla persona che utilizza il dispositivo per poi inviarle esternamente allorchè il pc è collegato alla rete internet.

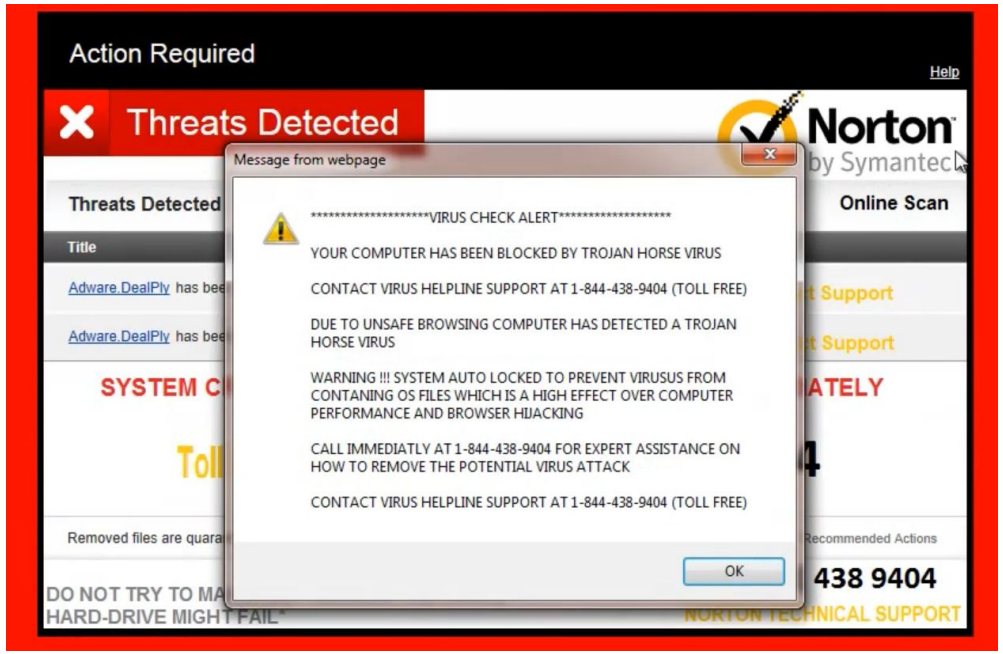

SPYWARE

- Un particolare tipo di spyware è il ***keylogger***, un software che tiene conto di tutto ciò che viene premuto dall'utente sulla tastiera permettendo così di scoprire informazioni sensibili come password, pin o numero di carta di credito.

Sim sotto attacco hacker: il virus trasforma lo smartphone in una microspia - 14 settembre 2019

- Attraverso l'uso della funzione S@t Browser, lo spyware Simjacker prende il possesso della sim card e la istruisce per rivelare informazioni sensibili. A rischio 1 miliardo di utenti

IlFattoQuotIdIano.It / Cronaca

Cybersicurezza, mille italiani spiati sul cellulare. “Software creato da società di Catanzaro”. Indaga la procura di Napoli

Secondo "Security without borders" e "Motherboard", lo spyware "Exodus" sarebbe stato prodotto dalla eSurv, azienda che "ha vinto un bando della Polizia di Stato per lo sviluppo di un 'sistema di intercettazione passiva e attiva'" ed è stato diffuso per errore sul Play Store di Google

di F. Q. | 30 Marzo 2019

SPAM

Con “spam” si indicano generalmente tutte le email indesiderate, con un contenuto di vario genere, da quello pubblicitario, a quello più o meno fantasioso ed assurdo, tipico delle catene di sant'Antonio.

Lo “spammer” è il mittente di queste comunicazioni, mentre il fenomeno del loro invio è denominato “spamming”.

Lo spammig porta ad una notevole perdita di tempo da parte di chi riceve il messaggio, anche semplicemente per la sua cancellazione.

MISURE ORGANIZZATIVE

a. nomina per iscritto degli incaricati del trattamento/personale
b. istruzioni/disciplinare tecnico/politiche per il trattamento dei dati personali a tutto il personale
c. accesso controllato
d. armadi chiusi
e. procedura modifica credenziali
f. documentazione/Policy aggiornate
g. formazione di tutto il personale
h. nomina per iscritto dei responsabili esterni
i. gestione delle postazioni da lavoro

3. La nuova figura del Responsabile della Protezione dei Dati personali (R.P.D.)

3.1 Nomina ex artt. 37 – 39 del Reg. UE 679/16

✓ Obbligatorietà

Il R.P.D. (in lingua inglese, *Data Protection Officer, D.P.O.*) dovrà essere **obbligatoriamente** nominato da **tutte le Autorità Pubbliche** od assimilate.

✓ Requisiti

I requisiti del R.P.D. consistono nella **conoscenza specialistica della normativa e delle pratiche in materia di protezione dei dati**. Può essere un libero professionista o una società, e può essere nominato un singolo R.P.D. anche da più Enti.

✓ «Indipendenza» e mancanza di «Conflitti di Interesse»

Il R.P.D. dovrà riferire direttamente al **Titolare del Trattamento** o comunque ai vertici gerarchici, senza intermediazioni, con grande **autonomia e indipendenza** rispetto agli altri dirigenti interessati.

3.2 CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL DPO

Il DPO deve essere **AUTONOMO ed INDIPENDENTE:**

- **NON** deve ricevere dal Titolare o dal Responsabile alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione dei compiti affidati **né è soggetto a potere disciplinare o sanzionatorio** per l'adempimento dei propri compiti.
- deve avere le risorse necessarie e il **potere di spesa** per assolvere ai compiti assegnati, accedere ai dati personali e ai trattamenti e per mantenere le proprie conoscenze specialistiche (es. aggiornamento professionale).
- Deve fungere da punto di contatto con il **Garante** italiano per la protezione dei dati personali e con gli **interessati**.

3.3 Quali sono i principali compiti del R.P.D.?

Compiti Generali ai sensi dell'Art. 39 del Regolamento UE n. 679/16:

- **Informare, consigliare e FORMARE** il titolare o il responsabile del trattamento, i dipendenti e i quadri, in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento (Art. 39 Reg UE);
- **Verificare** l'attuazione e l'applicazione della normativa;
- **Fornire** pareri e consulenza in merito alla valutazione d'impatto (Art. 35) sulla protezione dei dati;
- **Fungere da punto di contatto** per gli "**interessati**", in merito a qualunque problematica connessa al trattamento dei loro dati;
- **Fungere da punto di contatto** per il **Garante** per la Protezione dei Dati Personali.

4. VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI - Data breach (artt. 33 e 34)

Attualmente il Regolamento UE prevede per l'Autorità Pubblica **l'obbligo** di comunicare **l'avvenuta violazione** di dati personali:

- al **Garante** per la protezione dei dati personali;
- in determinati casi, anche al contraente/cliente.

Il Nuovo Regolamento estende tale **OBBLIGO** di comunicazione a **TUTTI i Titolari e Responsabili.**

4.1 Nello specifico, quali sono i compiti e i doveri del Titolare e del Responsabile del Trattamento?

- il **Responsabile/Incaricato** deve informare il Titolare senza ingiustificato ritardo della violazione;
- **Il Titolare** deve notificare «*la violazione*», a sua volta senza ingiustificato ritardo, all'autorità di controllo (i.e., al Garante) e, ove possibile, **entro 72 ore** dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la suesposta violazione presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone.

❖**Domanda:** Quali Sanzioni comporta la mancata segnalazione della violazione?

- **Sanzioni amministrative** fino a **10 milioni di Euro** o fino al 2% del fatturato mondiale annuo dell'esercizio precedente, se superiore.

Esempio di potenziale Data Breach nella Scuola

Una prassi consolidata nella Scuola è utilizzare, per i doveri d'ufficio, **dispositivi d'archiviazione mobili personali**.
Al netto del fatto che difficilmente i dirigenti scolastici hanno **espressamente vietato tale pratica mediante regolamento**, è evidente che **in caso di perdita o furto del dispositivo** o addirittura di danno causato dalla **divulgazione non autorizzata** di quelle immagini, ci si troverebbe in presenza di un data breach.
Se il dispositivo contiene dati **crittografati**, la chiave crittografica è nella **disponibilità** del titolare e questi possiede un **backup**, il data breach **non è lesivo** nei confronti degli interessati e quindi **non notificabile**.
In caso invece la chiave crittografica non sia sicura o non esista un backup dei dati smarriti, **sarà necessario attivare le procedure di notifica e comunicazione individuate**.

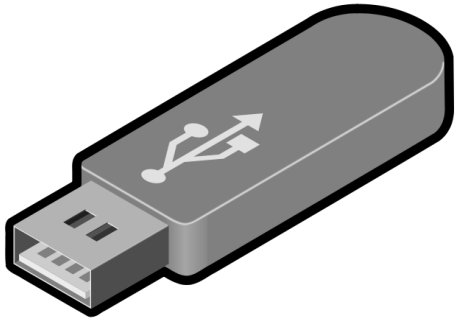

Esempio di potenziale Data Breach nella Scuola

Un secondo esempio è connesso alla **creazione di gruppi WhatsApp con i genitori, da parte dei docenti**, per le comunicazioni con le famiglie, in quanto prassi sicuramente funzionale, che tuttavia **non tiene conto di alcuni aspetti**, come il fatto che creare un gruppo significa **condividere numeri telefonici, informazioni di varia natura e spesso immagini dei partecipanti.**

Per via di tutte queste problematiche è sempre indicato usare **strumenti istituzionali per le comunicazioni**, evitando, salvo casi eccezionali, l'utilizzo di strumenti personali e comunque preferendo sempre comunicazioni dirette esclusivamente alla singola persona interessata.

5. ACCRESCIUTI OBBLIGHI DI TRASPARENZA (artt. 5 e 12 Reg. UE)

Il Legislatore europeo dedica una sezione del Nuovo Regolamento alla "**Trasparenza**" (Sezione 1 del Capo III) e **richiede** che le informazioni all'interessato:

- siano rese con un **linguaggio semplice** e chiaro, soprattutto nel caso di minori;
- abbiano sempre **forma scritta**;
- **prevedano:**
  - il **periodo di conservazione** dei dati personali;
  - il diritto di **proporre reclamo** ad un'autorità di controllo;
  - **l'intenzione** del titolare di **trasferire** dati personali a un paese terzo.

5.1 L'informativa

Con l'informativa il responsabile del trattamento deve fornire all'interessato tutte le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento dei dati personali in **forma intelligibile**, utilizzando un **linguaggio semplice**, **chiaro** e **adeguato** con riferimento alla condizione dell'interessato, con la particolare attenzione se le informazioni sono destinate ai minori.

Nell'informativa **si deve INDICARE specificamente il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo**, fornendo le coordinate di contatto della predetta Autorità.

Si dovrà inoltre FORNIRE ogni eventuale informazione ritenuta necessaria al fine di garantire un trattamento equo nei confronti dell'interessato, in relazione alle peculiari circostanze in cui viene effettuata la raccolta dei dati personali.

Domanda: Sono previste Sanzioni in caso di **omessa o inidonea** informativa all'Interessato?

Omessa o inidonea informativa all'interessato:

- **Fino a 20.000.000,00 euro** (rispetto alle condizioni economiche del contravventore).

5.2 Il consenso

Domanda: Quali sono le novità introdotte dal Nuovo Regolamento Europeo?

- Criterio principale di liceità rimane il consenso dell'interessato.
- Il consenso, inteso (art. 4, n. 11) come qualsiasi manifestazione di assenso dell'interessato, **deve** essere **libero, specifico, informato e inequivocabile,** cioè espresso mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile (non può mai essere desunto dal silenzio o da un comportamento inattivo: v. considerando 32).
- Il consenso non dovrebbe costituire il presupposto per un valido trattamento qualora vi sia un "*evidente squilibrio tra interessato e titolare del trattamento*", **soprattutto nei casi in cui quest'ultima sia un'autorità pubblica** o comunque si possa presumere che il consenso non si sia liberamente formato (Considerando 43).
- Il consenso è liberamente revocabile (art. 7, par. 3).

5.3 Consenso Del Minore

Se un trattamento di dati nell'ambito **della fornitura ad un minore di un servizio della società dell'informazione** (es. l'accesso a Internet, l'iscrizione a un social network, etc.) prevede l'acquisizione del consenso preventivo, la **raccolta del consenso e il trattamento dei dati del minore sono leciti se egli abbia compiuto almeno 16 anni** (salvo il diritto degli Stati membri di stabilire anche un'età inferiore a tali fini, purché non inferiore ai 13 anni).

Il Titolare deve adottare **misure ragionevoli per verificare che il consenso sia prestato** o autorizzato dal titolare della potestà genitoriale sul minore.

5.4 La prova del consenso

- È **innovativa** la previsione introdotta dall'art. 7, par. 1:
  - "*qualora il trattamento sia basato sul consenso,* ***il titolare del trattamento DEVE essere in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso*** *al trattamento dei propri dati personali*";
- si pone in capo al **TITOLARE** un vero e proprio **onere della prova** sulla raccolta del consenso;
- AL CONTRARIO nel CODICE PRIVACY D. Lgs. 196/03 non era necessario che il consenso sia documentato per iscritto (v. art. 23, co. 3).

6. IL NUOVO APPARATO SANZIONATORIO

6.1 La tutela dell'interessato e le sanzioni Penali

Art. 167 - Trattamento illecito dei dati personali:

- ⌜ … ⌝ Chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato ⌜ … ⌝ è punito da sei mesi a tre anni

Art. 167 bis - Comunicazione e diffusione illecita di dati oggetto di trattamento su larga scala

- ⌜ … ⌝ Chiunque comunica o diffonde al fine di trarre profitto per sé o altri ovvero al fine di arrecare danno, un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso ⌜ … ⌝ è punito con la reclusione da uno a sei anni

Art. 167-ter. Acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala

- ⌜ … ⌝ Chiunque acquisisce con mezzi fraudolenti un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala ⌜ … ⌝ è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Art. 168 - Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio di poteri del Garante

- ⌜ … ⌝ Chiunque, in un procedimento o nel corso di accertamenti dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, ⌜ … ⌝ è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 170 - Inosservanza dei provvedimenti del Garante

- ⌜ … ⌝ Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ⌜ … ⌝ è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

6.2 RESPONSABILITÀ CIVILE

Dal punto di vista **civilistico**, confermata la responsabilità risarcitoria per il c.d. "*danno da trattamento*".

L'art. 82 prescrive difatti che "*Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento*".

Chiariti i **meccanismi di ripartizione della responsabilità risarcitoria** tra Titolare e Responsabile del trattamento, e tra contitolari del trattamento (con la previsione specifica di azioni di regresso reciproche), così come i meccanismi di esonero.

6.3 SANZIONI AMMINISTRATIVE

Il Regolamento Europeo ha inasprito l'ammontare delle **sanzioni:**

- **Sanzioni amministrative** fino a **10 milioni di Euro** o fino al 2% del fatturato mondiale annuo dell'esercizio precedente, se superiore;

  (Es. Violazione obblighi in materia di consenso dei minori, misure di sicurezza; Violazione obblighi impartiti dal Titolare; Violazione obblighi di comunicazione per Data Breach);

- **Sanzioni amministrative** fino a **20 milioni di Euro** o fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore.

  (Es. Violazioni concernenti i diritti degli interessati, i principi cardine del trattamento (es. consenso; trasferimenti dei dati; Violazioni di ordini o misure imposte dall'Autorità).

Le sanzioni amministrative pecuniarie sono inflitte **in aggiunta o in luogo alle sanzioni di cui all'art. 58, par. 2, lett. da a) a h) e j) del Regolamento** (avvertimenti, ammonimenti, ingiunzioni, limitazioni ai trattamenti, ordine di cancellazione, rettifica o limitazioni del trattamento, revoca della certificazione o ingiunzione all'Organismo certificatore di ritirare o non emettere la certificazione, ordine di sospensione dei flussi di dati verso un destinatario).

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA	DISPOSIZIONE VIOLATA	OBBLIGO VIOLATO (in sintesi)
Fino a **10.000.000 EUR** o, per le imprese, fino al **2%** del fatturato mondiale totale Annuo dell'esercizio precedente, se superiore.	Art. 8	Verifica che il consenso al trattamento sia prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale nel caso di offerta diretta di servizi della società dell'informazione a minori di età inferiore a 16 anni.
	Art. 11	Obbligo di non conservazione, acquisizione o trattamento di informazioni per identificare l'interessato se le finalità del trattamento non richiedono più l'identificazione dell'interessato non richiedono o non richiedono più l'identificazione dell'interessato.
	Art. 25	Adozione di misure tecniche e organizzative atte ad attuare i principi di protezione dei dati, la tutela dei diritti degli interessati e la garanzia che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati necessari per ogni specifica finalità di trattamento (c.d. *privacy by design* e *by default*).
	Art. 28	Designazione del Responsabile del trattamento e rispetto degli obblighi e compiti posti a carico del Responsabile.
	Art. 30	Tenuta dei Registri delle attività di trattamento.
	Art. 32	Adozione di misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.
	Art. 33	Notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo.
	Artt. 35 e 36	Svolgimento di una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali e conseguente consultazione preventiva dell'Autorità di controllo.
	Artt. 37 e 39	Prescrizioni in tema di designazione del Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer).

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA	DISPOSIZIONE VIOLATA	OBBLIGO VIOLATO (in sintesi)
Fino a **20.000.000 EUR** o, per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale totale Annuo dell'esercizio precedente, se superiore.	Art. 5	Rispetto dei principi applicabili al trattamento trasparenza; liceità, correttezza e limitazione della finalità; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza.
	Art. 6	Rispetto delle condizioni di liceità del trattamento.
	Art. 7	Dimostrazione della prestazione del consenso e del rispetto delle condizioni per il consenso. Tutela del dritto dell'interessato di revoca del consenso.
	Art. 9	Rispetto delle condizioni di liceità del trattamento di categorie particolari di dati personali.
	Artt. da 12 a 22	Obblighi informativi nei confronti dell'interessato. Tutela dei diritti dell'interessato (diritto d'accesso; di rettifica; all'oblio; di limitazione del trattamento; di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati o limitazione del trattamento; alla portabilità dei dati; di opposizione; alla profilazione consenziente)
	Artt. da 44 a 49	Obblighi connessi al trasferimento di dati personali verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali.
	Capo IX	Qualsiasi obbligo previsto dalle legislazioni degli Stati membri per specifiche situazioni di trattamento a norma del Capo IX del Regolamento.
	Art. 58	Rispetto di un ordine, di una limitazione di trattamento o di un ordine di sospensione di flussi di dati dell'Autorità di controllo o di un negato accesso ai sensi dell'art. 58, par. I

PARTE SPECIALE

- IL GARANTE, LA SCUOLA E LA PRIVACY
- CYBERSECURITY
- COVID-19: Le nuove Policy
- SENTENZE nella Scuola

Le Indicazioni del Garante

ISCRIZIONI:
Nell'ambito della scuola pubblica **non è necessario acquisire il consenso** per trattare i dati personali ai fini dell'iscrizione o di altre attività scolastiche. I dati richiesti non possono riguardare informazioni eccedenti e non rilevanti (es. professione dei genitori o stato di salute dei nonni)

TEMI IN CLASSE:
Non lede la normativa privacy l'assegnazione di temi in classe aventi ad oggetto il mondo personale o familiare dell'alunno.
In caso di lettura in classe l'insegnante dovrà trovare il **giusto equilibrio** tra esigenze didattiche e tutela dei dati personali
Restano comunque fermi gli obblighi di **segreto professionale** o d'ufficio e quelli relativi alla conservazione dei dati personali degli alunni contenuti nei temi.

VOTI ED ESAMI:
I voti e gli esiti degli esami sono pubblici. **Tuttavia non possono essere pubblicate informazioni sullo stato di salute degli alunni (per esempio affetti da dsa).** Il riferimento a prove differenziate sostenute da studenti portatori di handicap o con disturbi specifici di apprendimento non va inserito nei tabelloni ma solo nell'attestazione da rilasciare allo studente

COMUNICAZIONI SCOLASTICHE:
Il diritto–dovere di informare le famiglie sull' attività e sugli avvenimenti della vita scolastica deve essere sempre bilanciato con l'esigenza di tutelare la personalità dei minori. È quindi necessario evitare di inserire, nelle circolari e nelle comunicazioni scolastiche non rivolte a specifici destinatari, dati personali che rendano identificabili, ad esempio, gli alunni coinvolti in casi di bullismo o in altre vicende particolarmente delicate

PUBBLICAZIONI:
Gli avvisi messi on line devono avere carattere generale, mentre alle singole persone ci si deve rivolgere con comunicazioni di carattere individuale.
Gli istituti scolastici non possono pubblicare on line, in forma accessibile a chiunque, ad esempio gli elenchi dei bambini che usufruiscono **dei servizi di scuolabus**, indicando tra l'altro le rispettive fermate di salita-discesa o altre informazioni sul servizio.

Tale diffusione di dati personali, che tra l'altro può rendere i **minori facile preda** di eventuali **malintenzionati**, non può assolutamente essere effettuata o giustificata affermando che si sta procedendo per garantire la trasparenza del procedimento.

N.B.: Tale diffusione dei contatti personali incrementa, tra l'altro, il rischio di esporre i lavoratori interessati a forme di stalking o a eventuali furti di identità.

Esempio di Pubblicazione nella Scuola

Un esempio riguarda l'applicazione del D. Lgs. 33/2013 (**Amministrazione Trasparente**) e, in particolare, la **gestione dei CV** degli esperti esterni.
Prima di pubblicare (e quindi diffondere) i CV, il Titolare del trattamento **deve operare un'attenta selezione dei dati in essi contenuti**.

Sono **pertinenti** le informazioni riguardanti i titoli di studio e professionali, le esperienze lavorative, nonché ulteriori informazioni di carattere professionale come le conoscenze linguistiche oppure la partecipazione a convegni e seminari, o la redazione di pubblicazioni.
Quello che, invece, **non deve essere pubblicato** sono i **dati eccedenti rispetto alla finalità** quali, ad esempio, i recapiti telefonici o personali, come anche il codice fiscale, in quanto dati forieri di potenziali furti di identità.

DISABILITA' E DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO:

Le istituzioni scolastiche devono prestare particolare attenzione a **NON diffondere**, anche per mero errore materiale, dati idonei a rivelare lo stato di salute degli studenti, così da non incorrere in **sanzioni amministrative o penali**.
Non è consentito, ad esempio, pubblicare on line una **circolare** contenente i **nomi** degli studenti portatori di handicap. Occorre fare attenzione anche a chi ha accesso ai nominativi degli allievi con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), limitandone la conoscenza ai soli soggetti legittimati previsti dalla normativa, ad esempio i professori che devono predisporre il piano didattico personalizzato.

DALLA SCUOLA AL LAVORO:

Su esplicita richiesta degli studenti interessati, le scuole **secondarie** possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, i dati relativi ai loro risultati scolastici e altri dati personali (esclusi quelli sensibili e giudiziari) utili ad agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale anche all'estero. Prima di adempiere alla richiesta, gli istituti scolastici **devono comunque provvedere a informare gli studenti su quali dati saranno utilizzati per tali finalità**.

L'UTILIZZO DELLE IMMAGINI

LE RECITE, LABORATORI didattici e VIAGGI di istruzione:
NON violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini, in questi casi, **sono raccolte per fini PERSONALI e destinate a un ambito familiare o amicale e non alla diffusione**.
Va però prestata particolare attenzione alla eventuale **PUBBLICAZIONE** delle medesime immagini su Internet, e sui social network: in caso di comunicazione sistematica o diffusione diventa infatti necessario, di regola, **ottenere il consenso** informato delle persone presenti nelle fotografie e nei video.

UTILIZZO DELLO SMARTPHONE:
L'utilizzo di telefoni cellulari, di apparecchi per la registrazione di suoni e immagini è in genere consentito, **ma esclusivamente per fini personali**, e sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone coinvolte (siano essi studenti o professori) in particolare della loro immagine e dignità.
Le istituzioni scolastiche hanno, comunque, la possibilità di **regolare o di inibire** l'utilizzo di registratori, smartphone, tablet e altri dispositivi elettronici all'interno delle aule o nelle scuole stesse. Gli studenti e gli altri membri della comunità scolastica, in ogni caso, **NON** possono **diffondere** o comunicare sistematicamente i dati di altre persone (ad esempio pubblicandoli su Internet) senza averle prima informate adeguatamente e averne ottenuto l'esplicito **consenso**.

CYBERSECURITY

-

IL RUOLO DELL'UTENTE

COME PARTE ATTIVA DELL'INSECURITY

Il maggiore rischio per i nostri dati siamo noi stessi:

- spesso la prima **breccia** nella sicurezza di un sistema informatico non si ottiene con strumenti tecnici, ma sfruttando **aspetti del COMPORTAMENTO UMANO codificati e standardizzati.**

Mai come ora è necessario porre l'attenzione alla sicurezza informatica e alla protezione dagli attacchi come elemento prioritario attraverso un approccio "security-first thinking": non si aspetta in maniera reattiva che un attacco avvenga **ma si agisce proattivamente creando le condizioni per evitare che questo accada**.

Definizione

- Con il termine ***Cyber Security*** si intende quel ramo dell'Informatica che si occupa dell'analisi delle vulnerabilità, del rischio, delle minacce e della successiva protezione dell'integrità di un sistema informatico e dei dati in esso contenuti o scambiati in una comunicazione con un individuo o utente.

Gli attacchi cyber in Italia e nel mondo

Secondo i dati del Rapporto Clusit 2019, presentati al Cyber Security 360 Summit, sono 571 a livello globale gli attacchi di dominio pubblico avvenuti da gennaio a giugno 2019, con un impatto significativo per le vittime, in termini di danno economico, reputazione e diffusione di dati sensibili: il peggiore semestre di sempre, con una crescita costante dal 2011 ad oggi.

- Oltre il 50% delle organizzazioni nel mondo **ha subito almeno un'offensiva grave nell'ultimo anno**. La maggior parte degli attacchi (il 36%) è stata sferrata con **malware** (+86% rispetto al secondo semestre 2016), ma crescono (+85%) anche gli attacchi via **Phishing** e Social Engineering (manipolazione psicologica delle persone che le induce a compiere determinate azioni o a divulgare informazioni riservate).

- In riferimento al mondo Scuola il **MIUR** ha pubblicato un documento nel maggio 2018 in cui si evidenzia come l'azione amministrativa sia caratterizzata da una gestione che in alcuni casi **digitale in ogni suo passaggio**. Per tale motivo il tema della **sicurezza informatica** riveste un'importanza **fondamentale e strategica**. La perdita di dati e di informazioni, l'aumento costante di violazioni ai sistemi informatici rende necessaria una RINNOVATA RESPONSABILIZZAZIONE degli attori principali del trattamento dei dati personali.

La situazione in tempo reale -> https://livethreatmap.radware.com

La sicurezza informatica in Italia e l'obbligo per la PA, di consultare il Cert-PA

AgID e il CERT-PA (**Computer Emercency Response Team**)

- **AgID** ha il compito di definire raccomandazioni, strategie, norme tecniche per sensibilizzare e informare le amministrazioni sui temi della sicurezza e delle emergenze ad essa collegate.
- **AgID** svolge un ruolo significativo nella tutela della sicurezza nazionale in ambito sicurezza cibernetica e nella prevenzione e gestione degli incidenti di sicurezza informatica nella pubblica amministrazione.
- **CERT-PA** opera all'interno di AgID e ha il compito di supportare le amministrazioni nella **prevenzione** e nella **risposta** agli incidenti di sicurezza informatica:

  - Servizi di **analisi e di indirizzo**, finalizzati a supportare la gestione della sicurezza
  - Servizi **proattivi**, relativi alla raccolta e all'elaborazione di dati significativi
  - Servizi **reattivi**, per poter gestire gli allarmi di sicurezza
  - Servizi di **formazione** e comunicazione per promuovere la cultura della sicurezza cibernetica

CYBERCRIME – LE TECNICHE D'ATTACCO

TECNICHE D'ATTACCO – DEFACING

Questa è una tecnica utilizzata soprattutto per scopi politici, consiste nell'alterazione, ad esempio di un sito web, per provocare un danno di immagine o inviare un messaggio agli utenti del sito

- **TECNICHE DI ATTACCO - MAN IN THE MIDDLE**
- Tale tecnica consiste **nell'intercettazione** o nell'alterazione di un comunicazione tra due parti che rimangono ignare all'attacco.
- E' una metodologia di difficile individuazione soprattutto se la trasmissione delle informazioni non è cifrata.
- Spesso vengono prese di mira le connessioni verso servizi bancari, istituti finanziari e siti di e-commerce.

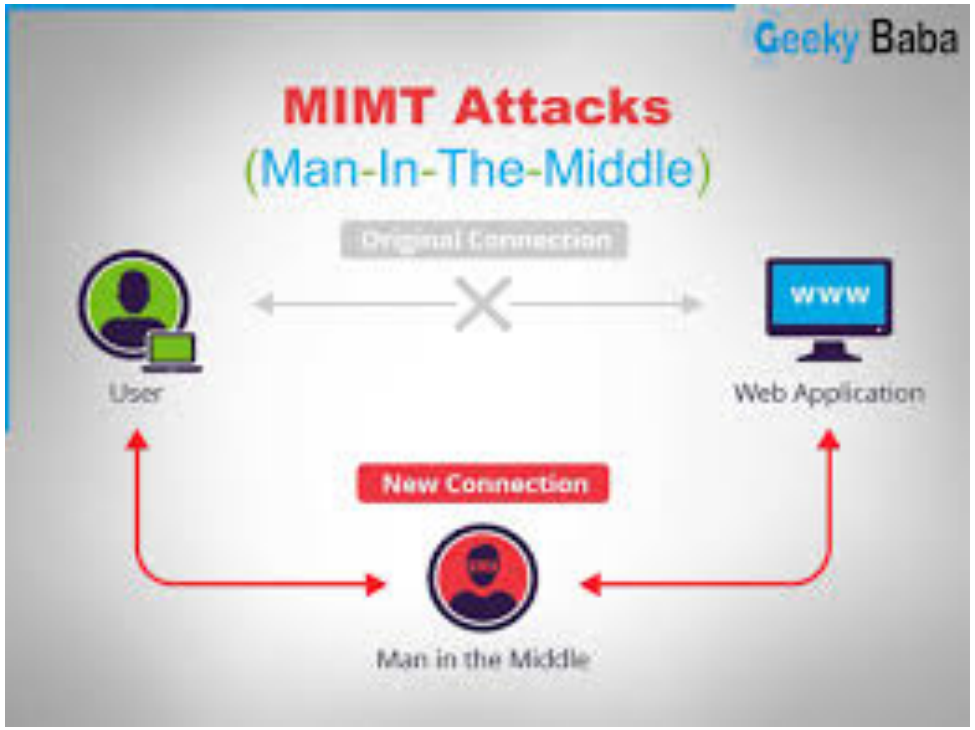

TECNICHE D'ATTACCO - PHISHING

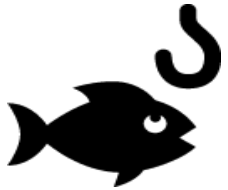

La parola phishing deriva dalla contrazione delle parole inglesi "password", "harvesting" (raccolta) e "fishing" (pesca).

Il *phishing* è un **tentativo di truffa**, realizzato solitamente sfruttando la posta elettronica, che ha per scopo il furto di informazioni e dati personali degli utenti.

I mittenti delle **email di** *phishing* sono (o meglio, sembrano essere) organizzazioni conosciute, come banche o portali di servizi web, e hanno apparentemente uno scopo informativo: avvisano di problemi riscontrati con account personali dell'utente (***home banking***, portali di aste online, provider di posta elettronica, social network e altro) e forniscono suggerimenti su come risolvere le problematiche.

Nella stragrande maggioranza dei casi, sarà suggerito di cliccare su qualche link e fornire informazioni e dati personali per ripristinare l'account o metterlo al sicuro. **Nel caso in cui si cliccasse sul collegamento e si fornissero le informazioni richieste, si finirebbe diritti nella *rete* dell'*hacker*-pescatore.**

Il pericolo oggi si chiama RANSOMWARE

Ransomware: è un tipo di malware che limita l'accesso del dispositivo che infetta, richiedendo un **RISCATTO** (ransom in inglese) da pagare per rimuovere la limitazione.

E' in grado di **BLOCCARE** il funzionamento del computer, facendo sì che l'utente NON riesca a effettuare il login nel suo profilo utente (mostrando, solitamente, un AVVISO dell'FBI o della Polizia di Stato) o utilizzando la **crittografia** per rendere **illeggibili** i file presenti all'interno del disco rigido (questi ransomware sono chiamati cryptolocker). **WannaCry** per esempio, appartiene proprio a questa seconda categoria.

(WannaCry)

RANSONWARE

E' un **particolare malware** responsabile negli ultimi anni di svariati danni economici in tutto il mondo.

Quando il **malware si avvia si assiste al blocco delle attività del dispositivo** su cui appare un messaggio **NON** rimovibile con finte minacce di autorità nazionali che esigono il pagamento di una multa per presunte attività illecite.

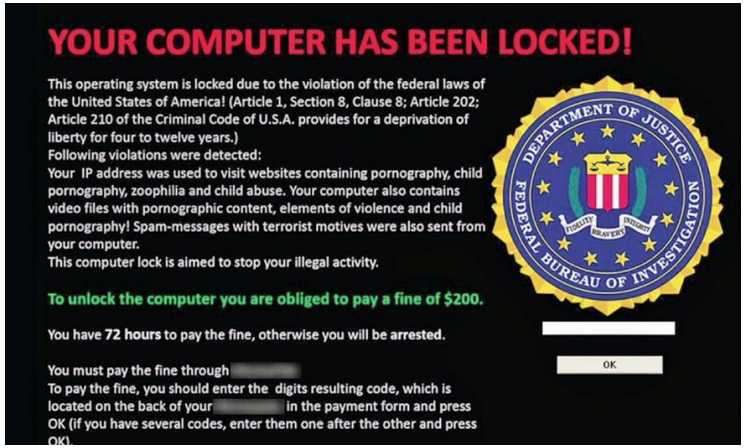

I Ransomware preferiscono le email pur essendo presenti anche nel web

Al primo posto, tra le tipologie di malware trasmesse per email, si trovano i ransomware. Secondo l'azienda di cybersecurity Proofpoint, il virus del riscatto è stato trovato nel **68% dei messaggi di posta elettronica** contenenti una qualsiasi forma di programma malevolo.

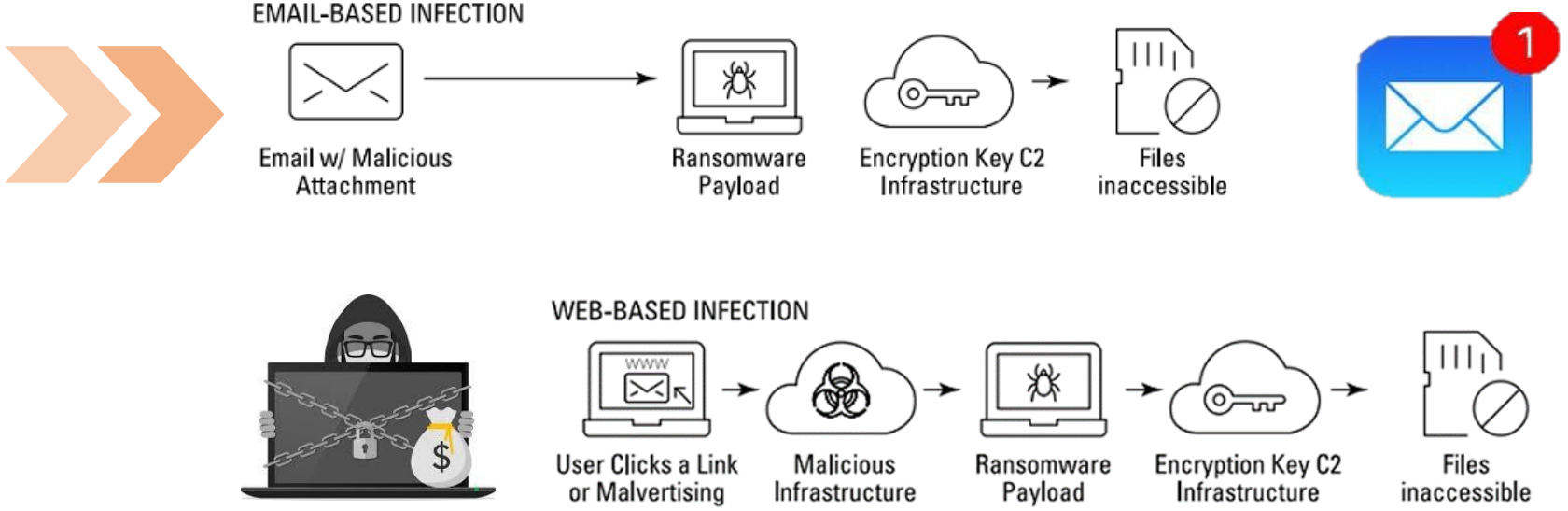

I punti deboli sfruttati da Malware e Ransomware

- **Vulnerabilità software dei sistemi**: aspetti del sistema per i quali le misure di sicurezza non sono adeguate o sono compromesse e di conseguenza più facilmente attaccabili.
- **Formazione degli utenti**: Virus e truffe online Il 74% degli utenti non ha le competenze necessarie per riconoscere i pericoli online. A rivelarlo è un test realizzato da Kaspersky Lab sulle abitudini di 18.000 utenti.
- **Comportamenti non appropriati** degli utenti: ad esempio apertura di allegati sospetti per disattenzione e/o curiosità.

Come difendersi?

- **Leggere sempre con attenzione** i messaggi visualizzati nel PC e in particolare durante la navigazione, prima di cliccare su SI.
- È fondamentale ai fini della sicurezza scaricare gli **aggiornamenti** del **software** (software update, chiamate anche "patch"), perché consentono di colmare le falle di sicurezza che vengono scoperte quasi quotidianamente, le cosiddette vulnerabilità del Sistema; è consigliabile programmare gli aggiornamenti in automatico.
- In caso di problemi o difficoltà, è consigliabile rivolgersi a ditte specializzate.

Verificare l'installazione del programma antivirus e tenerlo aggiornato

- Un **software antivirus** aggiornato è assolutamente indispensabile.
- Dato che giornalmente nascono numerosi nuovi malware, è tassativamente indispensabile anche un **aggiornamento frequente** del software antivirus.
- La maggior parte dei prodotti dispongono di funzioni automatiche di aggiornamento che devono essere assolutamente attivate.

Cosa non fare

- NON aprire **chiavette USB** sulla propria postazione di lavoro, magari per caricare il file di un collega.
- NON scaricare **programmi da internet** se non con l'assistenza di una persona esperta e solo dopo aver verificato l'attivazione dell'antivirus e il suo aggiornamento; accertarsi di essere sul sito del produttore del software.
- NON scaricare programmi **sconosciuti**.
- NON scaricare musica, film, file con estensioni: **zip, exe**, bat, dll o non conosciute.
- NON navigare sui social e/o su siti **non conosciuti**.

Attenzione alle email

- Usare **prudenza nella apertura di email con mittente ignoto;**
- **Diffidare delle email di cui non si conosce l'indirizzo del mittente**; in questo caso non aprire mai gli allegati o i programmi ivi contenuti, né selezionare i link indicati;
- Aprire unicamente i file o i programmi provenienti da **fonti affidabili** e solo previa verifica con un programma antivirus aggiornato;
- **Diffidare dei file con due estensioni:** non aprire mai gli allegati di email provvisti di due estensioni (ad es. picture.bmp.vbs o pdf.exe) e non lasciarsi ingannare dall'icona di simili file; disattivare nelle opzioni del browser, dove presente, l'opzione "nascondi le estensioni per i tipi di file conosciuti; i file firmati possono presentare due estensioni, ad es. .pdf.p7m, accertarsi comunque della fonte prima di aprirli.

Attenzione alle email

- **Prestare attenzione alla grammatica e all'ortografia**: spesso chi crea una campagna di phishing non proviene dall'Italia; è probabile che il messaggio ricevuto presenti una URL all'apparenza valida e anche il nome del mittente ricordi quello della nostra banca, di un'azienda o di un amico ma se il testo presenta errori nei tempi verbali, negli accenti, o nella costruzione della frase , è molto probabile che si tratti di una truffa, questo perché il testo è stato quasi certamente tradotto da un'altra lingua.
- **Diffidare delle email scritte in inglese** provenienti da mittenti sconosciuti.
- **Diffidare delle offerte irrifiutabili**: quando una cosa sembra troppo bella per essere vera, molto probabilmente non è vera. Se riceviamo un messaggio da un utente sconosciuto che ci promette a prezzi stracciati smartphone, tablet o accessori hi-tech, vincite alla lotteria …. si tratta di una truffa.
- **Diffidare anche delle email di offerte** che assomigliano a quelle che si ricevono solitamente da siti e-commerce.

Attenzione alle email

- **Non rispondere alle spam**: rispondere ad un messaggio di spam equivale ad informare lo spammer che **l'indirizzo email è valido e quindi questi invierà ulteriori spam** oppure metterà il vostro indirizzo a disposizione di altri spammer; particolare attenzione va portata agli spam con l'opzione di "cancellazione dall'elenco" in cui si promette la cancellazione dall'elenco di distribuzione tramite l'invio di un'email con un determinato contenuto.
- **Controllare l'indirizzo del mittente**: passare sempre il mouse sopra l'indirizzo: apparirà un collegamento ipertestuale; è importante che il link visualizzato dopo il passaggio con il mouse resti identico, altrimenti molto probabilmente si tratta di un tentativo di truffa con un indirizzo fasullo.
- **Verificare sempre la validità di un indirizzo o di un link ricevuto via e-mail**: a volte gli indirizzi cambiano di poco (anche per una sola una vocale o consonante diversa); altre volte vengono aggiunte delle parti all'apparenza non dubbie, ma che poi rimandano a siti ingannevoli.

Attenzione alle email

- **Diffidare di email apparentemente provenienti da enti governativi o pubblici**: i cyber criminali a volte fingono di essere un'istituzione; è bene ricordare, che i vari enti non utilizzano la posta elettronica per certi tipi di comunicazioni; ad esempio, è improbabile che il Comune o altre istituzioni ci scrivano via email per chiederci dei soldi o informazioni riservate e che l'Agenzia delle Entrate mandi alla scuola un accertamento fiscale via email.
- **Non aprire mai allegati tipo fattura elettronica**: la scuola riceve solo fatture elettroniche via SIDI; se si consce il fornitore contattarlo al telefono.

Come intervenire?

La sicurezza dei dati personali degli utenti dipende principalmente **dall'attenzione degli operatori**.

In caso di infezione:

1. spegnere il PC;
2. staccarlo dalla rete, e
3. se connesso via cavo, rivolgersi al personale tecnico della scuola o chiamare l'assistenza.

Trattamento dati nel contesto SCOLASTICO nell'ambito dell'emergenza sanitaria

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

COVID-19
e protezione dei dati personali

FAQ

1) Gli Istituti scolastici devono INFORMARE gli interessati in merito ai trattamenti dei dati personali effettuati nelle attività della DDI?

Sì. Gli istituti scolastici sono tenuti ad assicurare la **trasparenza** del trattamento informando, con un linguaggio facilmente comprensibile anche dai minori, gli interessati (alunni, studenti, genitori e docenti) in merito, in particolare, ai:

- tipi di dati e alle modalità di trattamento degli stessi,
- ai tempi di conservazione e
- alle altre operazioni di trattamento,

specificando che le **finalità perseguite sono limitate esclusivamente all'erogazione della didattica a distanza**, sulla base dei medesimi presupposti e con garanzie analoghe a quelli della didattica tradizionale.

Esempio: Informativa Gsuite for EDU/Office 365 (MS Teams) a tutte le famiglie tramite il Registro Elettronico.

Gruppo di lavoro congiunto Ministero dell'istruzione-Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, di cui al Decreto del Capo di Gabinetto prot. n. 1885 del 5 giugno 2020.

Ministero dell'Istruzione

Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy: indicazioni generali

I principali aspetti della disciplina in materia di protezione dei dati personali nella Didattica Digitale Integrata

Si premette che spetta alla singola istituzione scolastica, in qualità di titolare del trattamento, la scelta e la **regolamentazione degli strumenti più adeguati** al trattamento dei dati personali di personale scolastico, studenti e loro familiari per la realizzazione della DDI. **Tale scelta è effettuata del Dirigente scolastico, con il supporto del Responsabile della protezione dei dati personali (RPD), sentito il Collegio dei Docenti.**

Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy: indicazioni generali

Ministero dell'Istruzione

Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy: indicazioni generali

I principali aspetti della disciplina in materia di protezione dei dati personali nella Didattica Digitale Integrata

Il **Ministero dell'istruzione ritiene di accompagnare le Linee guida sulla DDI**, adottate con D.M. n. 89 del 7 agosto 2020, con **specifiche indicazioni**, di carattere generale, **sui profili di sicurezza e protezione dei dati personali** sulla base di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento).

I **criteri** che orientano **l'individuazione degli strumenti**:

- **adeguatezza rispetto a competenze** e capacità cognitive degli studenti;
- **garanzie offerte sul piano della protezione** dei dati personali;
- **prediligere** quelli che, sia nella **fase di progettazione** che di sviluppo successivo, abbiano proprietà tali da consentire ai titolari e ai responsabili del trattamento di **adempiere agli obblighi di protezione dei dati.**

Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy: indicazioni generali

SPECIFICHE TECNICHE:

- **BASE GIURIDICA del trattamento:** il trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni scolastiche è **necessario** in quanto collegato **all'esecuzione di un compito di interesse pubblico**;

- **INFORMATIVA o Consenso alle famiglie:** Il consenso dei genitori **NON costituisce una base giuridica idonea per il trattamento dei dati in ambito pubblico**, e nel contesto del rapporto di lavoro **NON** è richiesto perché l'attività svolta, sia pure in ambiente virtuale, rientra tra le attività istituzionalmente assegnate all'istituzione scolastica, ovvero di didattica nell'ambito degli ordinamenti scolastici vigenti;

- **PRINCIPIO DI TRASPARENZA e correttezza nei confronti degli interessati:** In base alle disposizioni contenute negli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, **le Istituzioni scolastiche devono informare gli interessati in merito ai trattamenti dei dati personali effettuati** nell'ambito dell'erogazione dell'offerta formativa;

Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy: indicazioni generali

SPECIFICHE TECNICHE:

- **PRINCIPIO DI LIMITAZIONE della conservazione dei dati:** In relazione alla conservazione dei dati personali, prevista dall'art.5, lettera e) del regolamento, **il titolare del trattamento è chiamato ad ASSICURARE che i dati non siano conservati più a lungo del necessario.**

- **Ruolo dei fornitori:** In qualità di **TITOLARE** del trattamento dei dati personali, l'istituzione scolastica, che riterrà opportuno ricorrere a un **soggetto esterno** per la gestione dei servizi per la DDI è tenuta a nominare tale soggetto come **responsabile** del trattamento con contratto o altro atto giuridico (art. 28 del Regolamento);

- **Misure tecniche e organizzative legate alla sicurezza:** L'istituzione scolastica, sulla base di quanto previsto dal Regolamento, anche avvalendosi della consulenza offerta dal proprio RPD, deve adottare, anche per mezzo dei fornitori designati responsabili del trattamento, misure tecniche e organizzative adeguate sulla base del rischio (VEDI SLIDES pag. 12);

L'utilizzo degli strumenti e la tutela dei dati

Le istituzioni scolastiche, con il supporto del RPD**, dovranno VERIFICARE che,** in applicazione dei principi generali del trattamento dei dati e nel rispetto delle disposizioni nazionali che trovano applicazione ai rapporti di lavoro (art. 5 e 88 del Regolamento):

- **le piattaforme** e gli strumenti tecnologici **per l'erogazione della DDI CONSENTANO il trattamento dei soli dati personali NECESSARI alla finalità DIDATTICA,** configurando i sistemi in modo da **PREVENIRE** che informazioni relative alla vita privata vengano, anche **ACCIDENTALMENTE**, raccolte e da rispettare la libertà di insegnamento dei docenti.

A riguardo il Garante, nel Provvedimento del 26 marzo u.s. - "**Didattica a distanza: prime indicazioni**", - ha, infatti, precisato che

- "*nel trattare i dati personali dei docenti funzionali allo svolgimento della didattica a distanza, **le scuole e le università dovranno rispettare presupposti e condizioni per il legittimo impiego** di strumenti tecnologici nel contesto lavorativo (artt. 5 e 88, par. 2, del Regolamento, art. 114 del Codice in materia di protezione dei dati personali e art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300) **limitandosi a utilizzare quelli strettamente necessari**, comunque senza effettuare indagini sulla sfera privata (art. 113 del citato Codice) o interferire con la libertà di insegnamento*."

PRINCIPALI ATTORI COINVOLTI - DDI

Titolare del Trattamento	La **persona fisica o giuridica**, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali.
Data Protection Officer	**Assicura l'applicazione del quadro normativo** vigente in materia di protezione dei dati personali, nell'ambito dei trattamenti svolti dal Titolare del trattamento.
Persone autorizzate al trattamento	Il personale che **effettua operazioni di trattamento** sui dati personali sotto l'autorità del Titolare del trattamento e sulla base di istruzioni fornite dallo stesso.
Responsabili del trattamento	**Soggetti terzi che trattano dati personali** per conto del Titolare, mettendo in atto misure di sicurezza adeguate di tipo tecnico ed organizzativo.

Il SUPPORTO del Data Protection Officer

► La nomina del DPO è **obbligatoria** per le Pubbliche Amministrazioni. Il rapporto con il Titolare sarà disciplinato da un **contratto di servizi**.

► Deve operare sempre in **assenza di conflitti di interesse**.

► Per eseguire i suoi compiti necessita di un **sostegno adeguato in termini di risorse finanziarie e umane**. Il DPO garantisce che tutti gli elementi del suo team siano in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa.

► Ha competenze trasversali e adeguate in ambito **privacy**, **information security** e **conoscenza dei processi della realtà del Titolare** (la Scuola).

Nel contesto DDI, quale SUPPORTO può dare il DPO al TITOLARE – ISTITUTO SCOLASTICO?

Fornire Consulenza rispetto:

1. alle principali decisioni da assumere, ad esempio**, in merito alla definizione del rapporto con il fornitore della piattaforma prescelta** e alle istruzioni da impartire allo stesso;
2. **all'adeguatezza delle misure di sicurezza rispetto ai rischi** connessi a tale tipologia di trattamenti;
3. **alle misure necessarie** affinché i dati siano utilizzati **solo in relazione alla finalità della DDI;**
4. **alle modalità per assicurare la trasparenza del trattamento** mediante l'informativa a tutte le categorie di interessati.

PERCHÉ È NECESSARIO VALUTARE L'IMPATTO PRIVACY?

- **Immagini e webcam**

«L'utilizzo della webcam deve in ogni caso avvenire nel rispetto dei diritti delle persone coinvolte e della tutela dei dati personali. A tal fine è opportuno ricordare a tutti i partecipanti, attraverso uno specifico "*disclaimer*" (es. *Regolamento DDI)*, i rischi che la diffusione delle immagini può comportare, nonché le **responsabilità** di natura **civile** e **penale**. Il materiale **caricato** o **condiviso** sulla piattaforma utilizzata per la DDI in cloud, deve essere esclusivamente **inerente** all'attività **didattica** con particolare riguardo alla presenza di particolari categorie di dati.»

- **Creazione di account**

La creazione di una classe virtuale con strumenti dedicati (es. **G Suite Classroom** o Microsoft Teams) consente di poter accedere a impostazioni di sicurezza, regolare gli accessi, creare o disabilitare in ogni momento le classi virtuali.

- **Si possono registrare le lezioni?**

La scuola **dovrebbe chiedersi se desidera registrare o meno le lezioni** e se metterle a disposizione degli studenti, **magari utilizzando uno storage cloud** (es. Google Drive).
In tale caso, gli interessati dovrebbero essere informati di tale eventualità e dovrebbe essere precisato per quanto tempo verranno conservate le registrazioni.

- **Utilizzo degli account aziendali da parte degli studenti**

La **creazione di account** o indirizzi di posta elettronica aziendali in capo agli studenti dovrebbe essere regolato mediante la limitazione di **alcune operazioni con l'esterno**.

QUALI SONO I PUNTI CRITICI?

- **Minimizzazione**

Si dovranno attivare, di default, i soli servizi strettamente necessari alla formazione, configurandoli in modo da minimizzare i dati personali da trattare, sia in fase di attivazione dei servizi, sia durante l'utilizzo degli stessi da parte di docenti e studenti (**evitando, ad esempio, il ricorso a dati sulla geolocalizzazione**, ovvero a sistemi di social login che, coinvolgendo soggetti terzi, comportano maggiori rischi e responsabilità).

- **Serve acquisire il consenso?**

L'erogazione di servizi di **didattica a distanza** rientra nell'esecuzione del rapporto contrattuale e delle funzioni istituzionali , ma alcune funzionalità (es. Immagine tramite webcam) possono richiedere il consenso degli interessati.
Secondo il **Garante privacy**, **NON** deve pertanto essere richiesto agli interessati (docenti, alunni, studenti, genitori) **uno specifico consenso** al trattamento dei propri dati personali funzionali allo svolgimento dell'attività didattica a distanza.

- **Contratto con le piattaforme**

L'art. 28 GDPR richiede che tali soggetti sottoscrivano un contratto per garantire standard adeguati di sicurezza nei confronti del titolare del trattamento.

2) La scuola può comunicare alle famiglie degli alunni l'identità dei parenti di studenti risultati positivi al COVID 19?

Spetta alle autorità sanitarie competenti informare i contatti stretti del contagiato, al fine di attivare le previste misure di profilassi.

L'istituto scolastico è tenuto a fornire alle istituzioni competenti, le informazioni necessarie, affinché le stesse possano ricostruire la filiera dei contatti del contagiato, nonché, sotto altro profilo, ad attivare le misure di sanificazione recentemente disposte.

3) Si devono registrare le persone esterne all'ingresso?

La scuola dovrebbe chiedere all'entrata dell'edificio un **dato di contatto** (c.d. contact tracing) da indicare sul modello indicato **Registro degli Accessi.**

Per **semplificare** le procedure, gli interessati potrebbero firmare un **Registro degli accessi** firmando per presa visione anche l'autodichiarazione all'ingresso della scuola.

REGISTRO CONTROLLO ACCESSI

Con la sottoscrizione del presente documento si conferma di poter accedere ai luoghi di lavoro in quanto:

- Nelle ultime 24 ore non ho manifestato sintomi influenzali nessun famigliare convivente ha manifestato sintomi influenzali (tosse, febbre oltre i 37,5 gradi, congiuntivite, dolori muscolari)
- Ho misurato la temperatura ed è inferiore a 37,5°.
- Non provengo da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS e non ho avuto contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti.
- Non sono stato sottoposto a test con esito positivo all'infezione da COVID 19 (o in caso di positività ho presentato la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone).

COGNOME E NOME	ORARIO ENTRATA	ORARIO USCITA	NUMERO DI TELEFONO	RESIDENZA	FIRMA La presente firma è da intendersi come conferma di avvenuta lettura dell'informativa e della Autodichiarazione in oggetto.

4) Si deve misurare la temperatura quando visitatori, fornitori e dipendenti si presentano all'ingresso della scuola?

La febbre verrà rilevata al personale esterno quali fornitori e/o visitatori della scuola.

Non ci sarà la misurazione della febbre all'ingresso delle scuole per quanto riguarda il personale dipendente e/o alunni, se non a campione o a richiesta per malessere.

In caso di temperatura superiore a 37,5 gradi o di sintomi di patologie respiratoria il candidato**, la scuola dovrà attivare il Protocollo-Covid redatto dal Titolare del trattamento insieme all'RSPP d'Istituto e al Medico Competente.**

SENTENZE nella Scuola

Corte dei conti
Sez. giurisd. per il Lazio 28/5/2019 n. 246

- La sezione giurisdizionale per il Lazio della Corte dei Conti, con la sentenza 246 del 28 maggio, ha condannato un Dirigente Scolastico per aver **autorizzato** la PUBBLICAZIONE di una **circolare sul sito della scuola, contenente dati sensibili relativi allo stato di salute di studenti con disabilità**.

- La circolare andava invece **indirizzata ai soli genitori degli studenti**. E' il Codice della privacy che contiene le norme relative al trattamento dei dati sensibili, sia riguardo alle autorizzazioni degli interessati, sia al tipo di dati da trattare, sia le operazioni che si possono eseguire con quei dati.

Corte dei conti
Sez. giurisd. per il Lazio 28/5/2019 n. 246

- E' sempre **vietato diffondere lo stato di salute** o qualsiasi informazione collegata, anche indirettamente, allo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati e alle condizioni di invalidità, disabilità, o handicap fisici e/o psichici.
- La Corte ha inoltre stabilito che **nessuna colpa può essere addossata a chi ha scritto e pubblicato manualmente la circolare**, in quanto la responsabilità di verificare la correttezza e la legittimità di una circolare è solo del dirigente scolastico e non può essere estesa ai docenti coinvolti nella stesura e nella pubblicazione.

La sentenza del 2019 della Corte dei Conti

Quest'ultima, dopo ben quattro anni con sentenza del 28 maggio 2019, ha condannato **IL DIRIGENTE** a rifondere personalmente alla scuola 7.500 euro.

I giudici hanno infatti riscontrato che egli, **non avendo prescritto alcun divieto di pubblicazione** né controllato che la circolare non venisse pubblicata sul sito web dell'istituto, ha manifestato un **comportamento gravemente negligente**.

La pubblicazione di dati personali su internet senza il consenso dei diretti interessati o altra base giuridica, **comporta** la divulgazione a soggetti terzi delle informazioni, e conseguentemente **un trattamento illecito**.

Il Garante ricorda inoltre come i **dati riguardanti la salute** vadano **trattati con estrema cautela**, rispettando specifiche norme di legge e verificando non solo la pertinenza e la completezza delle informazioni, ma anche la loro indispensabilità rispetto alle "finalità di rilevante interesse pubblico" che si intendono perseguire.

La diffusione dei dati sulle condizioni di salute dei minori si riflettono inoltre sui genitori/tutori, i quali potrebbero essere esposti a condizionamenti o discriminazioni da parte di soggetti terzi.

Foto minori nel Web, una buona notizia dal "Sole24 ore

Si legge "*Solo la liberatoria firmata dai genitori salva il DOCENTE di un liceo classico romano sanzionato per aver realizzato un calendario con gli studenti nell'ambito di un progetto promosso dalla scuola, che però aveva irrogato al prof la censura per aver raccolto i dati degli alunni minori di propria iniziativa*».

In questo caso il tribunale ha **ACCOLTO** il **ricorso del docente** che aveva appunto fatto sottoscrivere la liberatoria ai genitori insieme all'informativa privacy (Trib. di Roma, sentenza del 28/02/2019 n. 2007).

Bisogna **sempre ottenere il consenso esplicito** del genitore o dell'alunno maggiorenne. Indicazione ripresa dal GDPR (25 maggio 2018) e dal D. Lgs. n. 101/08, ad integrazione del D. Lgs. n. 196/03.

Grazie per l'attenzione!

Dott. Massimo Zampetti

Data Protection Officer

info@privacycontrol.it